

*A tutti i Clienti*

*Loro sedi*

## **Circolare n. 2/2021 del 31 Marzo 2021**

### **Emergenza epidemiologica da Coronavirus - DL 22.3.2021 n. 41**

#### **Decreto Sostegni - Contributo a fondo perduto**

#### **1) PREMESSA**

L'art. 1 del DL 41/2021 (decreto sostegni) prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:

- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 24.3.2021.

#### **1.1) REQUISITI**

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. L'unica eccezione a tale requisito è prevista per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019 che in ogni caso avrà diritto al contributo minimo.

#### **1.2) MISURA DEL CONTRIBUTO**

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019:

- 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.

Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.

È inoltre previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

### 1.3) MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.

L'istanza deve essere presentata:

- **dal 30.3.2021 al 28.5.2021;**
- mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:

- direttamente tramite bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

**Lo Studio provvederà a valutare la spettanza del contributo per tutti i clienti e, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, provvederà a presentare - salvo diversa richiesta del cliente - apposita istanza telematica all'Agenzia Entrate nei termini di legge.**

Lo Studio augura BUONA PASQUA a tutta la Clientela e rimane a disposizione per ogni altro chiarimento necessario.

Studio F2S e Associati

*Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.*